

NOVARA VITA ASSICURAZIONI

Novara Vita S.p.A. – Sede Legale: Via Negroni, 12 – 28100 Novara

Sede secondaria (Direzione Generale ed Amministrativa): Via V Dicembre, 3 – 16121 Genova – Telefono 010 5546.1 – Telefax 010 5546.237

Capitale Sociale: EUR 45.500.000 – Registro delle Imprese di Novara e Codice Fiscale 02881780106 – R.E.A. n. 181603 – Part. IVA 01555640034

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e di capitalizzazione con decreto ministeriale n. 17863 del 15/09/'88

Global Unit BPN

Condizioni contrattuali

INDICE

PREMESSA

Il presente documento è articolato in diversi capitoli che seguono un criterio logico e consequenziale. La sommaria descrizione dei contenuti di ciascuna parte del contratto non ha carattere esaustivo e non impegna la Società. Il rapporto assicurativo è regolato unicamente dalle Condizioni contrattuali contenenti il Regolamento dei fondi interni BPN Andante, BPN Brioso, BPN Allegro e BPN Vivace.

SOMMARIO

DEFINIZIONI	1
CONDIZIONI CONTRATTUALI (TARIFFA N. 843).....	3
PARTE I – OGGETTO DEL CONTRATTO.....	3
PARTE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO.....	4
PARTE III – REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO	5
PARTE IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ	7
PARTE V – LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ E FORO COMPETENTE	9
REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI BPN ANDANTE, BPN BRIOSO, BPN ALLEGRO, BPN VIVACE.	9

Definizioni

Questa sezione ha lo scopo di aiutare il lettore nella comprensione dei principali termini assicurativi.

Anno assicurativo: è l'arco di tempo compreso fra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale del contratto ovvero, fra due ricorrenze annuali consecutive.

Assicurato: è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto.

Benchmark: è il parametro oggettivo di riferimento, determinato dalla composizione di indici borsistici, cui la Società si ispira per le politiche di investimento del fondo interno.

Beneficiario: è la persona fisica o altro soggetto giuridico che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

Caricamento: è la parte del premio che la Società trattiene per far fronte agli oneri gravanti sul contratto.

Componente finanziaria: è la parte di premio che determina l'assegnazione delle quote al contratto.

Contraente: è la persona fisica o altro soggetto giuridico che stipula il contratto con la Società, paga i premi e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

Data di decorrenza del contratto: è la data dalla quale entrano in vigore le prestazioni assicurate, qualora sia già stato corrisposto il premio.

Fondi interni: sono portafogli di valori mobiliari, espressi in quote di uguale valore e gestiti separatamente dagli altri investimenti della Società. Il valore delle prestazioni assicurate dipende dall'andamento delle quote in cui i fondi sono espressi.

ISVAP: è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo. E' stato istituito per l'esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione.

OICR: sono Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, disciplinati dal D.Lgs. 24.02.1998 n° 58 [Fondi comuni di investimento e Società di Investimento a capitale variabile (SICAV)].

Opzione: è la facoltà che ha il Contraente di scegliere, secondo quanto previsto dalle Condizioni contrattuali, alternative diverse da quelle inizialmente previste.

Polizza: è il documento che descrive gli obblighi assunti dalla Società e dal Contraente ed è composto dalla Scheda copertura, dalle Condizioni contrattuali contenenti il Regolamento dei fondi interni BPN Andante, BPN Brioso, BPN Allegro e BPN Vivace.

Premio: è la somma che il Contraente si impegna a versare a fronte delle prestazioni assicurate. Può essere unico o integrativo.

Premio integrativo: è il premio che il Contraente può corrispondere ad integrazione del premio unico.

Premio unico: è il premio necessario ad attivare la copertura assicurativa prevista dal contratto.

Prestazioni assicurate: sono gli impegni assunti dalla Società nei confronti del Contraente.

Proposta: è la manifestazione, sotto forma scritta, della volontà di stipulare il contratto di assicurazione da parte del futuro Contraente.

Quietanza: è la ricevuta di pagamento.

Quote annullate: è il numero di quote del fondo interno disinvestite per le operazioni di pagamento e trasferimento ad altro fondo interno (switch) effettuate dalla Società.

Quote assegnate al contratto: determinano le prestazioni assicurate dal contratto.

Recesso dal contratto: consiste nella possibilità che ha il Contraente, entro 30 giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, di liberarsi e di liberare la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso secondo quanto previsto dall'apposito articolo delle Condizioni contrattuali.

Rendita: è la somma erogata periodicamente dalla Società al Beneficiario designato secondo una frequenza stabilita. La rendita può essere vitalizia, reversibile o certa.

Revoca della proposta: consiste nella possibilità che ha il futuro Contraente, fino a quando il contratto non sia stato concluso, di rinunciare alla stipulazione dello stesso.

Ricorrenza annuale del contratto: è rappresentata dalla data di ciascun anniversario del contratto riferito alla data di decorrenza.

Riscatto parziale: consiste nella possibilità che ha il Contraente, trascorsi almeno tre mesi dalla data di decorrenza del contratto, di richiedere la liquidazione di una parte delle quote assegnate al contratto, secondo quanto indicato nelle Condizioni contrattuali, mantenendo in vigore il contratto.

Riscatto totale: consiste nella possibilità che ha il Contraente, trascorsi almeno tre mesi dalla data di decorrenza del contratto, di risolverlo anticipatamente e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni contrattuali.

Risoluzione del contratto: consiste nello scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Società ed il Contraente.

Scheda copertura: è il documento dove vengono riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; vengono, inoltre, indicate e riassunte le caratteristiche del contratto (il tipo, le prestazioni, il premio, la data di decorrenza, ecc...).

Società: è la Novara Vita S.p.A.; impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa (Assicuratore).

Soggetti abilitati: sono gli Istituti di credito autorizzati dalla Società, il cui elenco è disponibile presso la Sede Secondaria della Stessa.

Trasferimento ad altro fondo interno (switch): è la possibilità concessa al Contraente di trasferire totalmente, non più di due volte in uno stesso anno assicurativo, il capitale in quote ad altro fondo interno della Società previsto dal presente contratto.

Volatilità: è l'indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

Condizioni contrattuali (tariffa n. 843)

“Assicurazione per il caso di morte a vita intera in quote a premio unico e premi integrativi, legata al fondo interno BPN Andante oppure BPN Brioso oppure BPN Allegro oppure BPN Vivace”

Global Unit BPN è un piano di investimento assicurativo legato all'andamento delle quote di uno dei fondi interni proposti dalla Società.

Le prestazioni assicurate dal contratto sono caratterizzate da un rischio di investimento a carico del Contraente.

N. B.: Le Condizioni contrattuali si intendono operanti sul presente contratto unitamente al Regolamento dei fondi interni BPN Andante, BPN Brioso, BPN Allegro e BPN Vivace.

Parte I – Oggetto del Contratto

Articolo 1 – Prestazioni assicurate

Le prestazioni assicurate dal contratto consistono nell'impegno, da parte della Società, di pagare ai Beneficiari designati, in caso di decesso dell'Assicurato in qualunque momento esso avvenga, un capitale pari al prodotto del numero di quote assegnate al contratto alla data in cui viene comunicato il decesso dell'Assicurato per il loro valore unitario entrambi relativi al giorno di riferimento secondo quanto previsto al successivo Articolo 17.

La comunicazione del decesso può avvenire per iscritto alla Sede secondaria della Società mediante telegramma o per il tramite dei soggetti abilitati dalla Società.

Il capitale così determinato viene maggiorato delle percentuali indicate nel prospetto che segue in funzione dell'età assicurativa raggiunta al momento del decesso:

<i>Età dell'Assicurato al momento del decesso</i>	Percentuale di maggiorazione del capitale	
	Assicurati di sesso maschile	Assicurati di sesso femminile
<i>18-34</i>	5,00%	10,00%
<i>35-49</i>	2,50%	5,00%
<i>50-64</i>	1,50%	2,50%
<i>65-79</i>	0,30%	0,60%
<i>80 e oltre</i>	0,10%	0,10%

Tale maggiorazione non potrà comunque risultare superiore a EUR 103.291,38.

Qualora il pervenimento della predetta comunicazione di decesso avvenga prima che uno o più premi incassati siano stati convertiti in quote secondo quanto stabilito al successivo Articolo 4, la Società liquiderà ai Beneficiari designati, limitatamente ai premi incassati e non ancora convertiti, la componente finanziaria ad essi relativa, calcolata secondo quanto stabilito al successivo Articolo 4, maggiorata secondo le percentuali anzidette.

Articolo 2 – Opzioni

Trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere, rinunciando alle prestazioni assicurate di cui al precedente Articolo 1, la corresponsione di una delle seguenti forme di rendita:

- una rendita vitalizia da corrispondere purché l'Assicurato sia in vita;
- una rendita da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (cioè anche in caso di decesso dell'Assicurato) e successivamente vitalizia;
- una rendita su due Assicurati - previa designazione del secondo Assicurato - da corrispondere interamente purché entrambi siano in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, finché l'Assicurato superstite sia in vita.

I valori della rendita si ottengono dal prodotto del coefficiente stabilito dalla Società, anche in relazione al sesso e all'età dell'Assicurato raggiunta alla data della richiesta di corresponsione della

rendita, per il capitale assicurato. Tale capitale è determinato moltiplicando il numero di quote assegnate al contratto per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 17.

La richiesta di corresponsione di una delle anzidette forme di rendita è ammessa a condizione che la rendita erogabile sia almeno pari a EUR 3.098,74 e può avvenire per iscritto alla Sede secondaria della Società mediante telegramma o per il tramite dei soggetti abilitati dalla Società.

La rendita viene corrisposta in rate posticipate, con la rateazione indicata alla data della richiesta e verrà rivalutata secondo le condizioni precisate dalla Società a tale data.

Durante l'erogazione della rendita il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.

Articolo 3 – Rischio di morte dell'Assicurato

La garanzia per il rischio di morte copre qualunque causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

È comunque escluso dalla garanzia il decesso causato da:

1. dolo del Contraente e/o del Beneficiario;
2. partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
3. partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato di cittadinanza dell'Assicurato stesso; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero.

In questi casi la Società non corrisponde alcun importo.

Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga in seguito a suicidio nei primi due anni dalla decorrenza del contratto, la maggiorazione del capitale prevista al precedente Articolo 1 non sarà applicata.

Articolo 4 – Premio

A fronte delle prestazioni assicurate il Contraente corrisponde un premio unico, indicato sulla scheda copertura, non frazionabile, il cui importo, comprensivo della spesa d'ingresso pari a EUR 51,65, non può risultare inferiore a EUR 5.164,57.

Inoltre il Contraente può corrispondere, in aggiunta al premio unico, premi integrativi, ciascuno di importo non inferiore a EUR 1.549,37.

I premi integrativi possono essere corrisposti in qualsiasi momento a condizione che il contratto non sia risolto oppure non sia stata richiesta la corresponsione di una delle forme di rendita di cui al precedente Articolo 2.

A fronte di ciascun premio incassato (unico o integrativo), la Società assegna al contratto un numero di quote che si ottiene dal rapporto tra la componente finanziaria ad esso relativa ed il valore unitario della quota del giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 17.

La componente finanziaria è data dal premio incassato, al netto di:

- spesa d'ingresso dovuta solo sul premio unico;
- caricamenti;
- costo della maggiorazione del capitale in caso di decesso, definita al precedente Articolo 1.

Il pagamento del premio unico deve essere effettuato presso i soggetti abilitati dalla Società mediante ordine di accredito sul conto corrente della Società stessa. La scheda copertura, purché debitamente firmata dal soggetto abilitato dalla Società, ha anche valore di quietanza.

Il pagamento dei premi integrativi deve essere effettuato mediante ordine di accredito sul conto corrente della Società, la relativa scrittura di addebito costituisce la prova di pagamento.

Il pagamento si considera avvenuto alla data valuta per il beneficiario (Società) che deve coincidere con il lunedì della settimana successiva a quella in cui è stato dato l'ordine di bonifico.

Il giorno di riferimento, le modalità di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote sono precisati al successivo Articolo 17.

Parte II – Conclusione del Contratto e Diritto di Recesso

Articolo 5 – Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui:

- la scheda copertura, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato oppure
- il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la scheda copertura debitamente firmata o la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società.

Il contratto entra in vigore dalle ore 24 del giorno della sua conclusione o del giorno, se successivo, indicato sulla scheda copertura quale data di decorrenza, a condizione che sia stato incassato il premio unico da parte della Società.

La data di decorrenza coincide con il lunedì della settimana successiva a quella in cui viene effettuato l'ordine di accredito del premio unico sul conto corrente della Società.

La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza indicata sulla scheda copertura e quella di risoluzione del contratto.

Il contratto si risolve con effetto immediato al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- richiesta di recesso dal contratto (Articolo 8);
- decesso dell'Assicurato (Articolo 1);
- richiesta di riscatto totale (Articolo 10).

Il contratto si risolve altresì:

- allorché, durante la corresponsione di una delle forme di rendita di cui alle lettere a) e c) del precedente Articolo 2, avvenga il decesso dell'Assicurato o di entrambi gli Assicurati;

oppure

- allorché, durante la corresponsione della rendita di cui alla lettera b) del precedente Articolo 2, avvenga il decesso dell'Assicurato e siano trascorsi 5 o 10 anni dall'inizio della corresponsione della rendita stessa.

Articolo 6 – Obblighi della Società e del Contraente

Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto e appendici contrattuali da Essi firmati.

Articolo 7 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze si applica il disposto di cui agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

L'inesatta dichiarazione della data di nascita dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della maggiorazione del capitale assicurato per il caso di morte di cui al precedente Articolo 1 e della eventuale rendita di opzione di cui al precedente Articolo 2.

Articolo 8 – Diritto di recesso dal contratto

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso i Soggetti abilitati dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede secondaria della Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i Soggetti abilitati dalla Società o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale della scheda copertura e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente un importo pari ai premi da questi eventualmente corrisposti.

La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per l'emissione del contratto, la somma di EUR 25,82.

Parte III – Regolamentazione nel corso del contratto

Articolo 9 – Trasferimento ad altro fondo interno (switch)

Nel corso della durata contrattuale, ma non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza del contratto riportata sulla scheda copertura, il Contraente può richiedere, per iscritto

alla Sede secondaria della Società mediante telegramma o per il tramite dei Soggetti abilitati dalla Società, il trasferimento totale del capitale in quote ad altro fondo interno previsto dal presente contratto.

La richiesta di trasferimento comporta l'assegnazione di quote del nuovo fondo interno in luogo delle quote del fondo interno di provenienza che risultano assegnate al contratto alla data di richiesta, con conseguente annullamento di queste ultime.

Per data di richiesta si intende la data in cui viene richiesto il trasferimento direttamente ai soggetti abilitati dalla Società ovvero la data del telegramma.

L'ammontare del capitale da trasferire viene trattato quale componente finanziaria, disciplinata dalle presenti Condizioni contrattuali, da investire nel nuovo fondo interno. Esso è pari:

- a) al prodotto del numero di quote del fondo interno di provenienza, assegnate al contratto alla data di richiesta, per il relativo valore unitario determinato secondo quanto previsto al successivo Articolo 17, per la prima operazione di trasferimento richiesta;
- b) all'importo determinato come alla precedente lettera a), ridotto di una percentuale pari allo 0,5% con il massimo di EUR 103,29, per tutte le operazioni di trasferimento successive alla prima.

Il numero di quote del nuovo fondo interno, che verranno assegnate al contratto, è pari al rapporto fra l'ammontare del capitale da trasferire anzidetto ed il valore unitario delle quote stesse, determinato secondo quanto previsto al successivo Articolo 17.

I premi versati successivamente alla data di richiesta, danno origine all'assegnazione di quote del nuovo fondo interno.

Articolo 10 – Riscatto

Trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza del contratto riportata sulla Scheda copertura, il Contraente può richiedere, per iscritto alla Sede secondaria della Società mediante telegramma o per il tramite dei Soggetti abilitati dalla Società, il riscatto totale o parziale del contratto.

Riscatto totale

La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto e l'annullamento totale delle quote assegnate al contratto stesso, con effetto dalla data di richiesta. Per data di richiesta si intende la data in cui viene richiesto il riscatto direttamente ai Soggetti abilitati dalla Società ovvero la data del telegramma.

Il valore di riscatto totale è pari al prodotto del numero di quote assegnate al contratto alla data di richiesta per il loro valore unitario determinato secondo quanto previsto al successivo Articolo 17.

Tuttavia, se la richiesta di riscatto totale viene effettuata prima che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, riportata sulla scheda copertura, il valore di riscatto totale anzidetto viene ridotto dell'1%.

Riscatto parziale

Il riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto e consiste nell'annullamento, con effetto dalla data di richiesta, del numero di quote indicato sulla richiesta stessa, contro pagamento del loro valore determinato secondo quanto previsto al successivo Articolo 17.

Per data di richiesta si intende la data in cui viene richiesto il riscatto direttamente ai Soggetti abilitati dalla Società ovvero la data del telegramma.

Tuttavia, se la richiesta di riscatto parziale viene effettuata prima che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, riportata sulla scheda copertura, il valore di riscatto parziale anzidetto viene ridotto dell'1%.

Il Contraente può richiedere il riscatto parziale per un numero di quote non inferiore a 250.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale, il contratto resta in vigore per il numero delle quote assegnate al contratto alla data di richiesta, ridotto del numero di quote annullate a seguito di riscatto parziale.

Qualora, a seguito dell'operazione di riscatto parziale, il numero di quote assegnato al contratto risulti inferiore a 500, si conviene che la richiesta di riscatto parziale abbia valore di richiesta di riscatto totale.

A seguito di riscatto parziale, la Società emette apposita appendice contrattuale.

Articolo 11 – Prestiti

Sul presente contratto non sono concedibili prestiti.

Articolo 12 – Regolamentazione relativa a più operazioni sul contratto richieste contestualmente

Qualora, nel corso del contratto, il Contraente intenda effettuare contestualmente più di una delle seguenti operazioni: riscatto parziale, trasferimento ad altro fondo interno e versamento di premi integrativi, la Società effettuerà le operazioni anzidette secondo il seguente ordine cronologico:

- I. liquidazione del riscatto parziale (Articolo 10);
- II. trasferimento ad altro fondo interno (Articolo 9);
- III. investimento del premio integrativo (Articolo 4);

Articolo 13– Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale della scheda copertura o su appendice contrattuale.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Articolo 14 – Duplicato del contratto

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale del contratto, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Parte IV – Beneficiari e Pagamenti della Società

Articolo 15 – Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari ed eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

Articolo 16 – Pagamenti della Società

I pagamenti dovuti dalla Società in base al presente contratto sono effettuati presso la Sede secondaria della Società o presso i soggetti da Essa abilitati, contro rilascio di regolare quietanza.

La Società provvede ad effettuare tali pagamenti a condizione che vengano preventivamente consegnati alla Stessa i documenti necessari a:

1. verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto. A tal proposito, in particolare, la Società richiede la seguente documentazione:
 - **per i pagamenti conseguenti il riscatto totale:** originale della Scheda copertura ed eventuali appendici contrattuali; fotocopia di un regolare documento di identità del Contraente; codice fiscale del Contraente.
 - **per i pagamenti conseguenti ad una delle forme di rendita indicate al precedente Articolo 2,** è richiesta un'attestazione datata e sottoscritta dall'Assicurato con firma non

autenticata (autocertificazione) comprovante l'esistenza in vita dello stesso alla data di scadenza di ciascuna rata di rendita da erogare; codice fiscale del Beneficiario.

- **per i pagamenti conseguenti il decesso dell'Assicurato:** originale della Scheda copertura ed eventuali appendici contrattuali; certificato di morte dell'Assicurato; relazione sanitaria sulle cause del decesso redatta dall'ultimo medico curante; copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell'Assicurato presso Ospedali o Case di Cura, complete di anamnesi patologica remota; documento rilasciato dall'autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio); originale dell'atto di notorietà, redatto davanti a Cancelliere o Notaio o Segretario Comunale ed alla presenza di due testimoni, da cui risulti se il Contraente - Assicurato ha lasciato o meno testamento e se quest'ultimo, di cui dev'essere rimessa copia autentica, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà altresì riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età e della capacità di agire di ciascuno di essi e dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. **Non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'Art. 4 legge 4/1/1968, n°15**, che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione.

Va inoltre prodotto l'originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.

2. adempiere ai relativi obblighi di natura fiscale. A tal proposito, la Società richiede la documentazione che, al momento del pagamento ed in ragione del tipo di evento che determina la liquidazione della prestazione assicurata, risulta necessaria ad effettuare le operazioni di natura fiscale eventualmente previste dalla normativa vigente.

In ogni caso, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori calcolati, secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale in vigore.

Effettuato il pagamento dovuto al manifestarsi dell'evento, fra quelli elencati al precedente Articolo 5, che si è verificato per primo, nulla è più dovuto dalla Società.

Articolo 17 – Giorno di riferimento

In ordine al tipo di operazione di assegnazione o di annullamento delle quote del fondo interno, il giorno di riferimento è quello di seguito precisato:

- versamento dei premi: per l'assegnazione di nuove quote a seguito del versamento dei premi il giorno di riferimento è il giorno di quotazione della settimana successiva a quella in cui cade la data dell'ordine di accredito sul conto corrente della Società;
- riscatto: per l'annullamento delle quote assegnate al contratto a seguito di richiesta di riscatto il giorno di riferimento è il giorno di quotazione della settimana successiva a quella in cui cade la data di richiesta di riscatto;
- trasferimento ad altro fondo interno (switch): per l'annullamento delle quote che risultano assegnate al contratto al momento della richiesta e per l'assegnazione delle quote del nuovo fondo interno, il giorno di riferimento è il giorno di quotazione della settimana successiva a quella in cui cade la data di richiesta di trasferimento ad altro fondo interno;
- decesso dell'Assicurato: per l'annullamento delle quote assegnate al contratto a seguito di decesso dell'Assicurato il giorno di riferimento è il giorno di quotazione della settimana successiva a quella in cui cade la data di decesso. Qualora la comunicazione della morte dell'Assicurato, effettuata da parte degli aventi diritto, pervenga alla Società oltre il trentesimo giorno successivo alla data di decesso, per l'annullamento delle quote il giorno di riferimento è il

giorno di quotazione della settimana successiva a quella in cui cade la data di comunicazione di decesso;

- richiesta di corresponsione di una delle forme di rendita: per la determinazione del capitale, di cui al precedente Articolo 2, il giorno di riferimento è il giorno di quotazione della settimana successiva a quella in cui cade la data della richiesta di corresponsione della rendita.

Per giorni di quotazione si intendono i giorni in relazione ai quali la Società determina, secondo quanto precisato all'articolo 5 del Regolamento dei fondi interni, il valore unitario della quota.

Parte V – Legge Applicabile, Fiscalità e Foro competente

Articolo 18 – Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti Condizioni valgono le norme di legge.

Articolo 19 – Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Articolo 20 – Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio il Contraente o il Beneficiario.

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI BPN ANDANTE, BPN BRIOSO, BPN ALLEGRO, BPN VIVACE.

Articolo 1 - Denominazione

Il presente Regolamento disciplina i fondi interni assicurativi denominati **BPN ANDANTE, BPN BRIOSO, BPN ALLEGRO, BPN VIVACE**, (di seguito fondo/i), istituiti da NOVARA VITA S. p. A. (di seguito Società).

Articolo 2 - Obiettivi e caratteristiche dei fondi interni

I fondi sono un portafoglio di attivi, espresso in quote di uguale valore e gestito separatamente dagli altri investimenti della Società.

Il loro scopo è l'investimento di capitali in attivi diversificati, opportunamente selezionati, con l'obiettivo di incrementare il loro valore nel medio-lungo periodo mediante la gestione professionale del portafoglio e secondo principi di ripartizione del rischio.

In particolare:

- il fondo **BPN ANDANTE** Obbligazionario adotterà una politica d'investimento volta a perseguire una composizione di portafoglio orientata prevalentemente verso strumenti finanziari e OICR di natura obbligazionaria di cui una parte sarà costituita da SICAV che investono in obbligazioni "high yield" (elevato rendimento), ispirata al benchmark di seguito definito. L'obiettivo del fondo è quello di ottenere una crescita del patrimonio attraverso l'investimento bilanciato in titoli obbligazionari e titoli di stato italiani ed esteri;
- il fondo **BPN BRIOSO** Obbligazionario adotterà una politica d'investimento volta a perseguire una composizione di portafoglio orientata prevalentemente verso strumenti finanziari e OICR di natura obbligazionaria di cui una parte è costituita da SICAV che investono in titoli emessi da Paesi emergenti, ispirata al benchmark di seguito definito. L'obiettivo del fondo è quello di ottenere una crescita del patrimonio attraverso l'investimento bilanciato in titoli obbligazionari sfruttando anche le performance dei Paesi emergenti;
- il fondo **BPN ALLEGRO** Azionario settoriale adotterà una politica d'investimento volta a perseguire una composizione di portafoglio orientata prevalentemente verso strumenti finanziari e OICR di natura azionaria settoriale, ispirata al benchmark di seguito definito. L'obiettivo del fondo è quello di ottenere una crescita del patrimonio cogliendo le opportunità offerte

dall'investimento nel capitale di rischio delle imprese e diversificando tra i principali mercati azionari mondiali e sfruttando le correlazioni tra i settori;

- il fondo **BPN VIVACE** Bilanciato adotterà una politica d'investimento volta a perseguire una composizione di portafoglio orientata prevalentemente verso strumenti finanziari e OICR di natura azionaria ed obbligazionaria, ispirata al benchmark di seguito definito; in particolare la componente azionaria è costituita da OICR caratterizzati da uno stile di gestione di tipo "value". L'obiettivo del fondo è quello di ottenere una crescita del patrimonio attraverso l'investimento bilanciato in titoli azionari ed obbligazionari, europei ed internazionali, mediante una ponderazione di ciascuna classe di investimento in base alle aspettative di crescita dei mercati;

La scelta degli investimenti sarà caratterizzata da una gestione finanziaria attiva, prevalentemente in quote di OICR, attraverso una diversificazione per aree geografiche e per settori merceologici.

Potrà essere conferito ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni l'incarico di effettuare scelte di investimento concernenti i fondi, con riferimento all'intero patrimonio degli stessi e a tutti i mercati e le tipologie di strumenti finanziari consentiti dal presente Regolamento. L'incarico sarà svolto nel rispetto delle disposizioni di legge e di quelle emanate dall'Isvap.

La delega non comporta esonero o limitazione di responsabilità della Società nei confronti dei Contraenti, ha durata predeterminata ed è revocabile in qualunque momento previa semplice comunicazione.

La Società opera altresì un costante controllo sulla rispondenza dell'esecuzione delle attività delegate alle istruzioni periodicamente impartite all'intermediario abilitato.

Potranno essere utilizzati strumenti derivati nei limiti previsti dalle normative vigenti, con finalità di gestione efficace di portafoglio e di copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nei singoli fondi, coerentemente con i profili di rischio dei medesimi.

Nell'ambito dei criteri di scelta degli investimenti, i singoli fondi potranno avvalersi di OICR gestiti da società appartenenti al gruppo, con politiche di investimento coerenti con quelle del fondo stesso, o di altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo.

Articolo 3 - Parametro di riferimento (benchmark) e profili di rischio

Per le politiche di investimento dei fondi, la Società si ispira ad un parametro di riferimento (benchmark) determinato dalla seguente composizione di indici:

- per il fondo BPN ANDANTE Obbligazionario 35% Merrill Lynch Global High Yield (in Euro), 35% JP Morgan EMU, 30% JP Morgan GBI (in Euro);
- per il fondo BPN BRIOSO Obbligazionario 40% JP Morgan EMBI+ (in Euro); 30% JP Morgan EMU; 30% JP Morgan GBI (in Euro);
- per il fondo BPN ALLEGRO Azionario settoriale 55% MSCI AC Energy (in Euro); 20% MSCI AC Health Care (in Euro); 10% MSCI AC Financials (in Euro); 5% MSCI AC Information Technology (in Euro); 10% JP Morgan 3m cash;
- per il fondo BPN VIVACE Bilanciato 20% JP Morgan EMU; 80% MSCI AC Free Value (in Euro);

L'indice Merrill Lynch Global High Yield è rappresentativo dell'andamento dei principali mercati obbligazionari High Yield.

L'indice JP Morgan EMU è rappresentativo dell'andamento dei principali mercati obbligazionari dei Paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea.

L'indice JP Morgan GBI è rappresentativo dei principali mercati delle obbligazioni di Stato internazionali.

L'indice JP Morgan EMBI+ è rappresentativo dell'andamento dei mercati obbligazionari dei Paesi Emergenti.

L'indice MSCI AC Energy è composto approssimativamente da 1600 titoli azionari nel settore energia e collegati a maggiore capitalizzazione relativi a 22 paesi industrializzati.

L'indice MSCI AC Health Care è composto approssimativamente da 1600 titoli azionari nel settore salute, farmaceutici e collegati a maggiore capitalizzazione relativi a 22 paesi industrializzati.

L'indice MSCI AC Financials è composto approssimativamente da 1600 titoli azionari nel settore finanza e collegati a maggiore capitalizzazione relativi a 22 paesi industrializzati.

L'indice MSCI AC Informations Technology è composto approssimativamente da 1600 titoli azionari nel settore tecnologico a maggiore capitalizzazione relativi a 22 paesi industrializzati. L'indice JP Morgan 3m Cash è rappresentativo di titoli obbligazionari area euro a breve termine. L'indice MSCI AC Free Value è rappresentativo di titoli azionari internazionali espressi in euro. Gli indici sono calcolati con periodicità giornaliera da Merrill Lynch, JP Morgan e Morgan Stanley Capital International.

In ragione della sopra esplicitata composizione dei benchmark, il profilo di rischio di ciascun fondo dipende pertanto:

- al 35% da investimenti di natura obbligazionaria high yield al 35% da investimenti di natura obbligazionaria area euro e al 30% da investimenti di natura obbligazionaria internazionale per il fondo **BPN ANDANTE** Obbligazionario;
- al 40% da investimenti di natura obbligazionaria in mercati emergenti, al 30% da investimenti di natura obbligazionaria area euro e al 30% da investimenti di natura obbligazionaria internazionale per il fondo **BPN BRIOSO** Obbligazionario;
- al 90% da investimenti di natura azionaria internazionale e al 10% da investimenti di natura obbligazionaria area euro a breve termine per il fondo **BPN ALLEGRO** Azionario.
- al 20% da investimenti di natura obbligazionaria area euro e all'80% da investimenti di natura azionaria internazionale per il fondo **BPN VIVACE** Bilanciato;

La Società intende massimizzare il rendimento di ciascun fondo rispetto al parametro prescelto.

Il rendiconto annuale di ciascun fondo prevederà una sezione di confronto fra l'andamento del valore della quota del fondo e l'andamento del parametro di riferimento prescelto.

Si precisa che il rischio finanziario a cui si espone il Contraente che sottoscriva contratti, le cui prestazioni siano collegate ad uno dei fondi descritti nel presente Regolamento è riconducibile alle variazioni del valore delle quote del quale sono espressione. Tali variazioni sono a loro volta influenzate dalle oscillazioni del valore degli investimenti (attivi) che compongono il portafoglio dei fondi medesimi.

Si riportano, di seguito, le componenti proprie del sopra menzionato rischio:

- **Rischio "sistemico"**
Sia i titoli di capitale che quelli di debito, sono soggetti a rischi di carattere "sistemico", connessi: i primi all'andamento dei mercati azionari sui quali sono negoziati, i secondi alle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato. Questi ultimi si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a tasso fisso, quanto più lunga è la loro vita residua (intendendosi per vita residua il periodo di tempo fino alla data di scadenza del titolo).
- **Rischio "specifico" e "di controparte"**
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto soggetto a rischi di carattere "specifico". Il prezzo delle azioni, infatti, riflette le aspettative del mercato circa le prospettive di guadagno dell'emittente. Il portatore di titoli di debito, invece, correrà il rischio "di controparte", rischiando cioè di non essere remunerato ovvero di subire perdite in conto capitale solo in caso di dissesto finanziario dell'ente emittente.
- **Rischio "di liquidità"**
Per gli investimenti in titoli non quotati, la difficoltà di reperire una controparte può determinare un basso livello di liquidità dell'investimento (intendendosi per liquidità l'attitudine di un titolo a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore). L'assenza di una quotazione ufficiale, inoltre, rende complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione è rimessa a valutazioni discrezionali.
- **Rischio "di cambio"**
La parte del patrimonio investita in titoli esteri comporta poi ulteriori elementi di rischio, riconducibili, innanzi tutto, alla più o meno elevata instabilità del rapporto "di cambio" tra la divisa di riferimento del fondo interno e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.
- **Rischio "Paese"**

Le operazioni su mercati esteri, in particolare su quelli emergenti, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati, infatti, potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

Articolo 4 - Valutazione del patrimonio del fondo interno

Il valore complessivo netto di ciascun fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo al netto delle passività.

La Società calcola settimanalmente il valore complessivo netto del fondo conformemente ai seguenti criteri:

- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta, quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi nel predetto giorno, anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del fondo;
- per la determinazione del valore complessivo netto del fondo, si terrà conto della quota parte delle predette passività maturate di pertinenza del fondo;
- per la valorizzazione degli attivi si fa riferimento:
 - per i titoli quotati al valore di mercato del venerdì della settimana precedente, così come definito al successivo Articolo 5;
 - per le quote di OICR alla quotazione disponibile sui quotidiani il sabato precedente al giorno di determinazione del valore della quota, così come definito al successivo Articolo 5;
 - per i valori mobiliari non quotati – o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile □ al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori simili.

Articolo 5 - Calcolo del valore della quota

Il valore unitario di ciascuna quota è determinato settimanalmente dalla Società nel primo giorno lavorativo della stessa successivo al venerdì, dividendo il valore complessivo netto del fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Articolo 4, per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto venerdì.

Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società sulla base dei dati relativi ai contratti emessi e liquidati.

Il valore unitario della quota è pubblicato il primo giorno lavorativo successivo alla determinazione, sul quotidiano “Il Sole 24Ore”.

Se, a causa di forza maggiore o di chiusura delle Borse Nazionali o della Società, il valore unitario della quota non potesse essere determinato con riferimento al venerdì, esso verrà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario della quota del venerdì in riferimento al quale non è avvenuta la determinazione.

La Società sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.

La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del fondo.

Articolo 6 - Oneri e Spese a carico dei fondi

Gli oneri e spese a carico dei fondi sono rappresentati da:

- una commissione di gestione applicata dalla Società pari a:
 - 2,00% annuale per il fondo **BPN ANDANTE** Obbligazionario,
 - 2,00% annuale per il fondo **BPN BRIOSO** Obbligazionario,
 - 2,00% annuale per il fondo **BPN ALLEGRO** Azionario settoriale,

- 2,00% annuale per il fondo **BPN VIVACE** Bilanciato, calcolata settimanalmente sulla base del valore complessivo netto del fondo e prelevata da ciascun fondo con valuta lo stesso giorno di calcolo della quota;
- spese di revisione e di certificazione dei rendiconti dei fondi;
- spese di pubblicazione delle quote dei fondi;
- oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività dei fondi ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- commissioni di gestione relative agli OICR oggetto dell'investimento da parte dei fondi, in funzione della diversa tipologia di OICR, nella misura massima qui sotto riportata:

<i>OICR</i>	<i>comm. di gestione massima</i>
Monetari	0,90%
Obbligazionari	1,75%
Bilanciati	2,00%
Azionari	2,55%

La Società potrà rivedere le commissioni di gestione massime di cui sopra, previa comunicazione al Contraente e concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità.

Articolo 7 - Revisione contabile

I fondi sono oggetto di revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'Articolo 161 del D. Lgs. 24.02.1998 n° 58, la quale dovrà esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività dei fondi nonché la corretta determinazione delle quote dei fondi alla fine di ogni esercizio.

Articolo 8 - Modifiche del Regolamento

La Società si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

NOVARA VITA S. p. A.

Testo conforme a quello depositato presso il Notaio Michele Biagini di Genova con atto del 30/09/'02 Repertorio 88047/5247.